UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
Ufficio Relazioni Parlamentari

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 30 giugno 2011

ore 8,30

Indagine conoscitiva sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella circoscrizione estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle diverse ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma.

Audizione del Sottosegretario di Stato

Sen. Michelino Davico

Ministero dell'Interno
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

INTRODUZIONE

Signor Presidente, cari colleghi

Era da poco iniziata la legislatura quando, nel novembre 2008, le Commissioni Riunite I^ e III^ del Senato, hanno ritenuto di avviare un'indagine conoscitiva sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella circoscrizione estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti le diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma.

L'indagine si propone di dare risposta alle esigenze di partecipazione alla vita politica del Paese degli elettori italiani all'estero.

Tali esigenze erano state già colte dal legislatore, che, con la legge Tremaglia, per la prima volta, ha garantito il diritto di voto ai nostri connazionali, consentendo loro di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese di origine, fornendo quell'apporto di esperienza e di ricchezza di relazioni culturali acquisite in ambiti territoriali lontani, anche se legati all'Italia sotto il profilo economico e sociale.

Tale importante tappa normativa, alla quale va senz'altro riconosciuto il merito di aver introdotto nel nostro Ordinamento un fondamentale diritto di partecipazione, necessita, comunque, di alcuni correttivi che, pur senza intaccarne i principi ispiratori, consentano di rafforzare il sistema delle garanzie e di semplificare le modalità

operative legate all'esercizio del diritto di voto.

Sono queste le motivazioni che hanno indotto le Commissioni riunite a richiedere l'intervento del Ministero dell'Interno per riferire sull'esigenza di modifica normativa relativa al voto nella circoscrizione estero.

Ringrazio, innanzitutto, per l'opportunità che mi viene offerta di riferire su un argomento di grande interesse ed attualità soprattutto perché si rivolge ad una particolare categoria di cittadini, quale quella dei residenti all'estero.

In una società sempre più permeabile agli influssi della comunicazione non è pensabile che le radici che ogni cittadino ha con la propria terra di origine non siano governate da norme adeguate.

A questa esigenza risponde la legislazione approvata dal Parlamento e che forma oggetto della presente audizione.

Alla luce di tali considerazioni, può ben comprendersi l'importanza del tema che mi accingo ad affrontare, soffermandomi, in particolare, su alcune criticità del sistema e sugli interventi correttivi, ancora all'esame del Parlamento, volti a superare le disfunzioni riscontrate.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti operativi, legati alle procedure e alle modalità di voto, in considerazione del loro contenuto squisitamente tecnico, lascio agli atti delle Commissioni una scheda riassuntiva, elaborata sulla base degli elementi forniti dal competente

Dipartimento Affari interni e territoriali e articolata in due parti: la prima dedicata ad una descrizione del sistema anagrafico degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), la seconda relativa alle procedure e alle modalità di voto.

Mi riservo di far pervenire ogni ulteriore elemento conoscitivo e di approfondimento che dovesse essere richiesto.

CRITICITA' DEL SISTEMA E CORRETTIVI PROPOSTI

Ferma restando la validità del principio sottostante alla legge 459/2001 e cioè l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di elettorato attivo e passivo per gli italiani residenti all'estero, in attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il passaggio dal disposto normativo alla prassi ha evidenziato – come ho già anticipato - alcune criticità che richiedono una più approfondita riflessione e l'adozione di opportuni correttivi per garantire la massima sicurezza del procedimento, salvaguardando la segretezza e la genuinità del voto.

Infatti, il voto per corrispondenza ha suscitato dubbi sulla regolarità delle operazioni elettorali e, più in generale, sulla sicurezza offerta da tale sistema sia nelle fasi di spedizione, sia in quelle di recapito e di ricezione del plico elettorale.

Sotto quest'ultimo profilo - anche se la disposizione prevista

dall'articolo 12, comma 5, della legge prevede la possibilità per l'elettore di richiedere all'ufficio consolare l'invio di un nuovo plico con le schede, in caso di mancato recapito dello stesso o di irreperibilità dell'elettore presso il proprio domicilio - è emerso, comunque, in maniera evidente, che non risulta possibile, per le Autorità italiane, controllare il regolare smistamento della corrispondenza in tutto il territorio mondiale.

Il voto per corrispondenza per gli elettori italiani residenti all'estero, inoltre, non appare in grado di garantire il rispetto dei principi di personalità e segretezza costituzionalmente tutelati, come si può evincere dalle numerose segnalazioni e denunce, pervenute anche alla magistratura, circa presunti casi di incetta di schede e di loro falsificazione.

Per garantire un più elevato livello di sicurezza e di controllo delle operazioni di voto, in alcune proposte di legge è stato previsto di richiedere all'elettore (una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale), l'introduzione nella busta affrancata, di una copia del proprio documento d'identificazione e/o l'apposizione della propria firma sul tagliando staccato dal certificato elettorale.

Tali soluzioni non possono, tuttavia, ritenersi risolutive in quanto l'inserimento nel plico della copia del documento di identificazione non garantirebbe in ogni caso il principio della personalità del voto, né

quello della sua segretezza, mentre la firma dell'elettore sul tagliando elettorale non escluderebbe una sua possibile falsificazione non controllabile dai presidenti di seggio in Italia. Pertanto, tutto ciò, lungi dal garantire maggiore regolarità del procedimento, potrebbe, viceversa, comportare ulteriori annullamenti delle schede per mancanza della nuova documentazione richiesta.

A ciò si aggiunga che l'inevitabile sfasamento dei tempi del voto all'estero rispetto al voto espresso sul territorio nazionale potrebbe compromettere la regolarità dell'intero procedimento elettorale all'estero.

Ed invero, in occasione dei referendum del 12 e 13 giugno scorso, a seguito della nuova formulazione del quesito n. 3, relativo all'energia nucleare, si è potuto provvedere, per il territorio nazionale, alla stampa delle nuove schede referendarie, mentre per gli elettori italiani residenti all'estero la tempistica del voto per corrispondenza ha reso impossibile procedere alla nuova stampa.

Alla luce delle suddette criticità, è stato avviato, da tempo un tavolo tecnico tra i competenti Uffici del Ministero dell'Interno e di quello degli Esteri, al fine di valutare eventuali modifiche della normativa.

Il confronto – anche alla luce delle varie proposte di legge -, è stato focalizzato sulle due seguenti ipotesi di modifica:

1) quella "dell'inversione dell'opzione" (gli elettori all'estero, che ora

sono iscritti d'ufficio nella circoscrizione Estero e possono in alternativa optare per il voto in Italia, verrebbero iscritti nella circoscrizione Estero solo presentando apposita opzione);

2) quella dell'istituzione di seggi "in loco" in tutto il mondo presso le sedi diplomatiche o gli istituti di cultura, anche assicurando, ove possibile, la vigilanza e il controllo da parte di Forze armate italiane.

Quanto alla prima ipotesi, si è convenuto che l'inversione dell'opzione avrebbe l'unico vantaggio di consentire la spedizione di un minore numero di schede per posta ad indirizzi più aggiornati, ma, d'altro canto, potrebbe addirittura aggravare i rischi di irregolarità delle consultazioni, favorendo ulteriori fenomeni di incetta di schede da parte di organizzazioni varie, attraverso la predisposizione di elenchi di elettori "vicini", da agevolare fin dalla materiale formulazione dell'opzione e da "condizionare" al momento del voto.

Si ritiene, inoltre, che la medesima ipotesi potrebbe anche essere censurata con riferimento al principio costituzionale di uguaglianza, atteso che gli elettori residenti nel nostro Paese vengono iscritti d'ufficio nelle liste della circoscrizione nazionale di residenza, mentre quelli all'estero sarebbero cancellati dalle liste della circoscrizione Estero (e verrebbero costretti a tornare in Italia per votare), a meno che non presentino tempestiva opzione.

Viceversa, l'ipotesi di istituzione del voto "in loco" in tutto il mondo

(in passato accantonata per difficoltà organizzative), deve ritenersi assolutamente preferibile dal punto di vista tecnico, ma impone all'elettore di recarsi presso il luogo in cui è ubicato il seggio con l'inevitabile conseguenza (date anche, in alcuni casi, le notevoli distanze all'estero tra le abitazioni degli elettori e le sedi consolari in cui verrebbero istituiti i seggi) di una minor partecipazione rispetto al voto per posta.

Ciò nondimeno, tale ipotesi rappresenta il modo più efficace per garantire i principi di personalità e segretezza del voto anche all'estero e quindi di assicurare la regolarità delle consultazioni.

Così come avviene nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il voto dei nostri connazionali nel territorio dell'Unione europea, potrebbero essere istituiti presso tutte le sedi consolari italiane, appositi Uffici elettorali di sezione per tutti gli elettori all'estero, che voterebbero previa identificazione ed all'interno di una cabina elettorale.

Il voto "in loco" favorirebbe anche la possibilità di estendere - come da più parti richiesto anche in una serie di ordini del giorno accolti dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 37/11- l'ambito dei soggetti temporaneamente residenti all'estero con diritto di voto fuori dal territorio nazionale che, allo stato attuale, è circoscritto solo ad alcune categorie (come le Forze armate e le Forze di polizia, i

dipendenti di amministrazioni dello Stato e delle regioni, i professori e ricercatori universitari), categorie per le quali è possibile effettuare, mediante attestazione delle amministrazioni di appartenenza, non solo la sicura identificazione, ma anche la certa verifica dell' effettiva presenza all'estero tanto nel periodo delle votazioni, quanto nel periodo anteriore minimo prescritto.

Le schede votate "in loco" verrebbero, poi, inviate in Italia con valigia diplomatica accompagnata, per essere scrutinate dagli appositi seggi istituiti dall'Ufficio centrale della circoscrizione Estero; tali seggi, pertanto, non dovrebbero più effettuare le defatiganti attività preliminari allo scrutinio, tra cui il complesso calcolo dei votanti, con la "spunta" sulle liste elettorali dei residenti all'estero

Un eventuale provvedimento legislativo potrebbe opportunamente essere redatto in modo da renderlo immediatamente applicabile senza dover ricorrere alla successiva emanazione di normativa regolamentare, predisponendo, quindi, una dettagliata ed organica normativa sul procedimento di organizzazione dei suddetti seggi presso le sedi consolari.

La normativa che disciplina il voto degli italiani all'estero ha attraversato – al di là dei diversi schieramenti politici – quasi tutte le legislature dell'Italia Repubblicana. Essa ha rappresentato una tappa importante, un traguardo significativo nel processo graduale di

avvicinamento dei cittadini italiani all'estero alle istituzioni democratiche.

Se questo è, indubbiamente, un lato positivo, si sono dovuti riscontrare degli inconvenienti di natura applicativa dei quali si sono opportunamente resi interpreti i Presidenti delle due Commissioni con l'indagine conoscitiva.

Non può, d'altra parte, dimenticarsi che in materia elettorale spetta al Parlamento l'ultima parola ed è per questo motivo che il Governo invita codeste Commissioni, e per esse l'intero Senato, a fornire tutte quelle indicazioni e quegli orientamenti che possano rivelarsi utili a migliorare l'impianto legislativo e a raggiungere l'obiettivo, auspicato e pienamente condivisibile, di apportare correttivi al sistema di voto degli italiani all'estero.

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

SCHEDA TECNICA

1. IL SISTEMA ANAGRAFICO PER GLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) è stata istituita dalla Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 e regolamentata dal DPR n. 323 del 6 Settembre 1989.

L'AIRE contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata, d'ufficio, tale residenza, nonché dei cittadini nati e vissuti all'estero e degli stranieri che, risiedendo all'estero, abbiano acquisito la cittadinanza italiana.

I comuni sono gli enti deputati alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all'estero, ossia degli italiani che dimorano abitualmente all'estero (per un periodo di tempo comunque superiore all'anno).

Per tale motivo è possibile che un cittadino italiano, pur svolgendo la propria attività lavorativa all'estero, continui a risiedere in Italia, dove rientra frequentemente, in quanto ha mantenuto nel nostro Paese il centro dei propri interessi familiari e sociali.

Il Legislatore, con la legge 470/1988, ha voluto creare, in aggiunta

alle anagrafi comunali, un'AIRE nazionale, che è la somma di tutte le AIRE comunali, contenente i dati trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – dai comuni stessi.

L'AIRE centrale, oltre a registrare numerosi dati anagrafici e di residenza degli iscritti (comune di iscrizione AIRE – coincidente, normalmente, con l'ultimo comune di residenza in Italia dell'interessato o, se nato e vissuto all'estero, dei suoi genitori o antenati – nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, Stato/territorio di residenza, indirizzo etc.), registra anche l'eventuale iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.

Fino al 2002 il sistema comunale di gestione dell'AIRE e di trasmissione dei dati al Ministero dell'Interno, si è avvalso del supporto cartaceo e dell'intermediazione delle Prefetture.

In sostituzione di tale sistema è stata, negli anni, realizzata e sviluppata una procedura informatica per la trasmissione dei dati, via web-mail, all'archivio centrale, (utilizzata, in alcuni casi, anche per la gestione delle stesse anagrafi comunali), tramite un sistema di sicurezza che certifica le postazioni utilizzate per la trasmissione.

L'informatizzazione dell'AIRE centrale e comunale ha consentito l'eliminazione dell'invio cartaceo dei dati tra comune e centro, lasciando alle Prefetture, non più coinvolte nella trasmissione dei dati stessi, più tempo per l'espletamento della specifica funzione di controllo e

vigilanza sull'attività dei Comuni.

2. IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO: PROCEDURE E MODALITA'

La legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" ha dato attuazione a due leggi di revisione costituzionale (legge 17 gennaio 2000, n. 1 e legge 23 gennaio 2001, n.1), che hanno attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di eleggere, nell'ambito di una circoscrizione Estero, sei senatori e dodici deputati, detratti dal numero complessivo dei seggi costituzionalmente assegnati ai due rami del Parlamento.

La suddetta legge ha, inoltre, stabilito requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, per le elezioni politiche generali e per i referendum abrogativi e confermativi costituzionali indetti rispettivamente sulla base degli art. 75 e 138 della Costituzione.

La procedura ordinaria di voto è quella per corrispondenza presso l'abitazione degli elettori residenti all'estero, scelta effettuata dal legislatore per raggiungere più facilmente il cittadino elettore (che spesso vive a distanze considerevoli dalle nostre sedi diplomatiche).

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

La stessa legge 459/01 fa salva, comunque, la possibilità, per i nostri connazionali che preferissero votare in Italia, di optare per l'esercizio del diritto di voto per i candidati che si presentano nelle Circoscrizioni e Regioni del territorio nazionale e quindi presso le sezioni elettorali del comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti, dandone comunicazione scritta al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, ovvero, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro il decimo giorno dalla data di indizione dei comizi.

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo italiano non ha raggiunto le necessarie intese, i quali, pertanto, riceveranno apposita cartolina-avviso per l'esercizio del voto in Italia.

Ai sensi dell'art 6 della stessa legge n. 459/2001, la circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) in ciascuna delle quali è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono.

Con distinti decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi

contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, è individuato il numero dei seggi da assegnare alle singole ripartizioni per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione. L'elettore, oltre al voto di lista, può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre.

Per la presentazione dei contrassegni e delle liste nella circoscrizione Estero si osservano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia dal T.U. per l'elezione della Camera dei deputati n. 361/1957.

Tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello della votazione, pertanto, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati depositano presso il Ministero dell'Interno il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste partecipanti alla competizione elettorale.

Contestualmente al deposito del contrassegno, è necessario designare i delegati incaricati di presentare le liste per ciascuna delle quattro ripartizioni.

La presentazione delle candidature, sia per i senatori che per i deputati, avviene presso la cancelleria della Corte d'Appello di Roma

(sede dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero) dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello delle votazioni. A tal fine la cancelleria rimane aperta quotidianamente dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi spettanti alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione.

Per le operazioni di ammissibilità delle liste e per gli altri adempimenti relativi alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti, l'art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 stabilisce l'istituzione di un apposito organo – Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma.

L'Ufficio è composto, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

Ai fini delle operazioni di voto, l'art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, prevede la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali. In particolare, la legge prevede la predisposizione prima dell'elenco provvisorio e poi di quello definitivo degli elettori residenti all'estero, che, non avendo optato nei termini di legge per l'esercizio del diritto di voto in Italia, votano per corrispondenza.

Gli elenchi vengono formati previo allineamento delle posizioni contenute nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari, confrontando i relativi dati in possesso rispettivamente del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri.

Nel referendum del 12 e 13 giugno scorso il numero degli elettori della circoscrizione Estero, esclusi i 5586 fra optanti e residenti in Stati senza intese, è stato di 3.300.496, di cui 3.236.990 iscritti nell'elenco degli elettori residenti all'estero, 53.259 elettori "aggiunti" (ammessi al voto all'ultimo momento con attestazione consolare) e 10.247 elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

Per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero, il Ministero dell'Interno, ricevuta la comunicazione dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero delle

liste dei candidati definitivamente ammesse con l'indicazione del relativo contrassegno e del relativo numero d'ordine risultante dal sorteggio, consegna al Ministero degli Affari Esteri l'elenco delle liste partecipanti alla competizione elettorale nelle singole ripartizioni e i modelli delle schede elettorali di votazione (o delle schede referendarie, in caso di referendum ex artt. 75 o 138 della Costituzione).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa del materiale elettorale (in particolare, le schede di votazione e l'elenco delle liste dei candidati) da inserire nel plico che va inviato agli elettori della circoscrizione Estero per consentire l'espressione del voto per corrispondenza (art. 12, commi 2 e 3 della legge n. 459 del 2001 e art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 104 del 2003).

In particolare, per quanto riguarda il concreto espletamento delle operazioni di voto all'estero, gli Uffici consolari, ai sensi del citato comma 3, dell'art. 12 della legge n. 459/2001 – come recentemente modificato dal citato decreto-legge n. 24/08, convertito dalla legge n. 30/08 - spediscono "....con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità...." , al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:

1. il certificato elettorale;

2. la scheda (se elettori della sola Camera) o le schede elettorali (se elettori della Camera e del Senato perché ultraventicinquenni) e la relativa busta piccola, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
3. le liste dei candidati nella ripartizione geografica d'appartenenza;
4. un foglio esplicativo delle modalità di voto.

L'elettore:

a) esprime il proprio voto sulla scheda o sulle schede elettorali: il voto si esprime tracciando un solo segno sul simbolo della lista prescelta o comunque all'interno del rettangolo che lo contiene; l'elettore può, inoltre, esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni geografiche alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori;

b) deve introdurre la scheda o le schede nella relativa busta piccola e chiuderla;

c) deve, inoltre, introdurre la busta piccola nella busta affrancata, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto;

d) deve, infine, spedire il tutto entro dieci giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia al Consolato competente. Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia (art. 12, comma 7, della legge n. 459 del 2001).

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con tutta la documentazione elettorale, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.

Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia attraverso gli stessi Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata.

I plichi arrivati in Italia sono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso il quale vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute. L'art. 13, comma 1, della legge n. 459 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, prevede l'istituzione di un seggio per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori. In occasione della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, sulla base della comunicazione del numero degli elettori all'estero iscritti nell'elenco aggiornato fornito dal Ministero dell'Interno, sono stati istituiti 1.161 seggi.

Tali seggi (ubicati in tutte le trascorse consultazioni elettorali e referendarie presso la struttura di Castelnuovo di Porto, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) provvedono ad

effettuare le operazioni preliminari allo scrutinio e quelle di scrutinio dei voti espressi dai cittadini italiani residenti all'estero.

Le operazioni preliminari allo scrutinio (in sintesi: apertura delle buste, spunta dei votanti e inserimento delle schede nelle urne) hanno inizio alle ore 7 del lunedì previsto per lo scrutinio.

Quelle di scrutinio hanno inizio alla medesima ora in cui iniziano le stesse operazioni sul territorio nazionale, e cioè alle ore 15 del lunedì stesso.

Una fase di impatto esterno sicuramente rilevante è quella relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione da parte del Ministero dell'interno dei risultati elettorali immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio nelle sezioni.

Questi dati hanno carattere ufficioso, poiché la competenza per la proclamazione degli eletti, come è noto, è demandata dalla legge agli Uffici elettorali regionali per il Senato, agli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera nonché all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per i parlamentari eletti in rappresentanza delle varie ripartizioni della Circoscrizione estero (art. 15 legge 459/01).

Concluse le operazioni di scrutinio da parte degli uffici di sezione, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero provvede al riepilogo dei risultati ufficiali delle sezioni, nonché al riparto e alla assegnazione dei seggi e alle corrispondenti proclamazioni.

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

DISEGNI DI LEGGE RECANTI MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2001, N. 459

L'applicazione della legge 459/2001 ha evidenziato alcune difficoltà alle quali una serie di disegni di legge intendono porre rimedio. In particolare, i disegni A.S. n. 26 (Peterlini) e A.S. n. 2048 (Pastore) prevedono l'inversione del meccanismo dell'opzione (che allo stato consente al cittadino residente all'estero di votare nella circoscrizione estero, salva diversa dichiarazione) permettendo all'l'elettore di votare in Italia in base all'ultimo indirizzo noto.

Il disegno di legge A.S. n. 976 (Caselli) prevede l'istituzione di sezioni elettorali sul modello di quelle esistenti in Italia, la nomina di funzionari del Ministero degli esteri come presidenti di sezione, l'effettuazione degli scrutini *in loco*, la responsabilità dei consolati italiani in ordine ai controlli sulle operazioni di voto e di scrutinio e sulla trasmissione dei dati in Italia, la coincidenza di giorni ed orari delle operazioni di voto all'estero con quelle effettuate sul territorio nazionale.

Infine, il disegno A.S. n. 624 (Berselli) propone l'eliminazione del voto per corrispondenza e l'introduzione della possibilità di voto non solo presso i consolati ma anche presso altre strutture, quali gli istituti di cultura, le scuole italiane ed altri locali.

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

Art. 2 LEGGE 1° GIUGNO 2011 N. 78

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

Invece i volontari in servizio civile temporaneamente all'estero esercitano il diritto di voto in Italia, con rimborso delle spese di viaggio sostenute.